

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6376 del 07/11/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SCARPELLINI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di ricamo di disegni, scritte su tessili in genere tramite lavorazione manuale e termoadesivi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 19.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6623 del 06/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno sette NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SCARPELLINI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di ricamo di disegni, scritte su tessuti in genere tramite lavorazione manuale e termoadesivi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 19.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, in base alla quale, a far data dal 01 gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale mediante ARPAE;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati

istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 28/05/2025, acquisita al Prot. Com.le 12745 e da Arpae al PG/2025/102046 del 06/06/2025, da SCARPELLINI S.R.L. avente sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 19, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di ricamo di disegni, scritte su tessuti in genere tramite lavorazione manuale e termoadesivi sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 19, identificato catastalmente al Foglio 23 mappale 244 sub 8, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- valutazione di impatto acustico (di competenza comunale);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/109270 del 17/06/2025, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990;

Dato atto che con nota di Arpae SAC PG/2025/119516 del 02/07/2025 sono state richieste integrazioni;

Rilevato che in data 29/07/2025, con nota acquisita al Prot. Arpae PG/2025/136684, la Ditta ha richiesto proroga di 30 gg del termine per la presentazione delle integrazioni richieste;

Atteso che con nota di Arpae SAC PG/2025/143049 del 07/08/2025 è stata concessa la proroga richiesta;

Dato atto che in data 05/08/2025 la ditta ha trasmesso al SUAP le integrazioni richieste, acquisite da Arpae al PG/2025/155996 del 03/09/2025;

Considerato che in data 10/10/2025 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera" e che pertanto con nota di Arpae SAC PG/2025/180655 del 13/10/2025 il Responsabile del procedimento ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Visto che con nota Prot. Com.le 23500 del 23/10/2025 acquisita al PG/2025/188434 del 23/10/2025, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha trasmesso le osservazioni inviate dalla Ditta in data 22/10/2025, a seguito della succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Vista la documentazione integrativa volontaria prodotta in data 29/10/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/192486 del 30/10/2025;

Vista la nota Prot. Com.le 22300 del 09/10/2025, acquisita al PG/2025/178851, con la quale il Comune di Savignano sul Rubicone ha preso atto favorevolmente della documentazione presentata in merito all'impatto acustico;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endoprocedimento "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." con Rapporto istruttorio acquisito in data 04/11/2025, ove è stato dato atto del superamento dei motivi ostativi di cui alla nota PG/2025/180655 del 13/10/2025 e degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di SCARPELLINI S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di

SCARPELLINI S.R.L. (C.F./P.IVA 04247870407) avente sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 19, **per lo stabilimento di ricamo di disegni, scritte su tessuti in genere tramite lavorazione manuale e termoadesivi sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 19.**

3. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento di ricamo di disegni, scritte su tessuti in genere tramite lavorazione manuale, laser e termoadesivi, da cui le seguenti nuove emissioni:

- Emissione E1 - aspirazione n. 2 pantografi a fresa;
- Emissione E2 - aspirazione laser per taglio PET;
- Emissione E3 - cappe aspirazione presse di incollaggio;
- Emissione E4 - aspirazione banchi di incollaggio;

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, Arpae S.A.C., ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Savignano sul Rubicone;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota prot. n. 110291 del 18/06/2025, aggiornata in data 03/09/2025 prot. n. 156316, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della ditta.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 02/10/2025 prot. n. 252931, acquisita al prot. n. 174395 del 02/10/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione agli atti in oggetto (ns prot. 0145678 del 04.06.2025 e ns prot. 0225980 del 03.09.2025), inerente ditta che effettua lavorazioni di stampa su tessuti e pertanto classificabile come Industria Insalubre di I classe (elenco B n.112 del D.M. 05/09/1994), operante in contesto quasi esclusivamente industriale,

valutate le caratteristiche delle emissioni E1, E2, E3, E4, (tipologia di inquinanti, altezza dei camini, dotazione o meno di impianti di abbattimento)

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni di competenza di ARPAE ST e di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.”.

Con nota prot. n. 174833 del 03/10/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...”

Dall'analisi delle schede di sicurezza delle materie prime o ausiliarie utilizzate dall'azienda si dichiara che non vengono utilizzate nel ciclo produttivo che genera emissioni, sostanze o miscele rientranti nell'art. 271 comma 7-bis Dlgs 152/06 e s.m.i

...omissis...

E1 ASPIRAZIONE DEI DUE PANTOGRAFI A FRESA

Al punto di emissione E1 sono convogliati due pantografi a fresa per la realizzazione delle basi per cartine strass. Tali impianti possono lavorare basi in pvc e polistirene.

E' stato installato un filtro a cartucce, con lavaggio ad aria compressa in controcorrente; in base a quanto dichiarato e visionato dalla scheda tecnica di tale impianto, è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.005 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Le sostanze inquinanti emesse per le quali sono previsti limiti di emissione sono le polveri totali Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. 133364). Tale attività è compresa anche nell'allegato 4.4 punto 5 della DGR 2236/09 e s.m.i

Per cui la ditta deve rispettare i limiti come indicato nella tabella sottostante, con obbligo di autocontrollo annuale.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E1

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	
portata massima	1000 Nmc /h
altezza	9,93 m
durata	12 h/g
diametro	0,03 mq
impianto di abbattimento	Filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E1;
- rispettare i limiti indicati, con obbligo di monitoraggio annuale sui punti di emissione E1.

E2 ASPIRAZIONE LASER PER TAGLIO PET

Al punto di emissione nuovo E2 avviene il taglio mediante laser su carta adesiva siliconica in PET con spessore di circa 45 µm.

Riguardo l'emissione E2 - relativa a incisione laser di cuoio, stoffe, vetro, metalli e plastiche (no PVC), si rileva che gli inquinanti sono costituiti da Polveri, COV. Per la determinazione dei limiti si può fare riferimento al punto 4.5.56 - TAGLIO CON RAGGIO LASER DI LASTRE A BASE DI MATERIALE PLASTICO che identifica limiti di emissione per Materiale particellare (10 mg/Nmc) e Sostanze Organiche Volatili (10 mg/Nmc).

Sempre riguardo all'emissione E2, si rileva che il punto 4.5.56 - TAGLIO CON RAGGIO LASER DI LASTRE A BASE DI MATERIALE PLASTICO della Determinazione, prevede l'installazione di un

impianto di abbattimento per polveri e un impianto di adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3 degli stessi criteri regionali.

La ditta, nelle integrazioni, dichiara che la macchina da taglio laser non è dotata né di impianto di abbattimento per le polveri né di sistema di adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione per i COV, senza fornire una giustificazione a supporto di tale scelta. Di conseguenza, la richiesta risulta non accoglibile.

Per quanto riguarda la DGR 2236/0 si può fare riferimento per assonanza delle sostanze emesse (lavorazioni a caldo su materiali plastici) ai punti 4.4.3 o 4.4.4 che prevedono un limite di emissione per le SOV pari a 20 mg/Nmc espressi come COT.

Quindi si fissano il limite e le prescrizioni sotto riportate.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E2

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	
portata massima	2000 Nmc /h
altezza	9,25 m
durata	12 h/g
diametro	0,007mq
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- Stante la mancata presentazione di un progetto per l'abbattimento delle sostanze in forma particellare e delle SOV, al momento non è possibile esprimere un parere positivo nel merito alla richiesta della ditta.

EMISSIONE E3 ASPIRAZIONE SU CAPPE PER LE PRESSE DI INCOLLAGGIO STRASS TERMOADESIVI,

Al punto di emissione E3 vengono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di placcatura e di pressatura a caldo eseguita su articoli di varia tipologia (scarpe, borse, cinture, ecc) e successiva rimozione delle cartine dai prodotti.

Le sostanze inquinanti emesse per le quali è previsto un limite di emissione sono Composti organici volatili (COV espressi come C-organico)

Per la determinazione del valore limite dei Composti Organici Volatili si fa riferimento al punto 4. Allegato 4.14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" della DGR 2236/09 e smi, che riporta un limite di emissione per le SOV (esprese come COT) pari a 50 mg/Nmc.

Quindi si fissa il limite e prescrizione sotto riportati.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E3

CARATTERISTICHE EMISSIONE E3	
portata massima	8270 Nmc /h
altezza	11,3 m
durata	12 h/g
diametro	0,12 mq
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E3;
- rispettare i limiti indicati, con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E3.

EMISSIONE E4 ASPIRAZIONE DEI BANCHI DI INCOLLAGGIO CON ADESIVO A BASE ACRILICA

Al punto di emissione E4 vengono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di Incollaggio di strass, decorazioni e simili, su cartine (per la successiva fase di stampaggio) o direttamente su articoli di varia natura (es. scarpe, ecc). L'attività viene effettuata manualmente con adesivo a base acrilica su banchi di lavoro aspirati.

Le sostanze inquinanti emesse sono Composti organici volatili (COV espressi come C-organico) Per la determinazione del valore limite dei Composti Organici Volatili si fa riferimento al punto 4. Allegato 4.14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" della DGR 2236/09 e smi, che riporta un limite di emissione per le SOV (esprese come COT) pari a 50 mg/Nmc

Quindi si fissa il limite e prescrizione sotto riportati

Segue Tabella di riferimento: Emissione E4

CARATTERISTICHE EMISSIONE E4	
portata massima	4500 Nmc /h
altezza	11,29 m
durata	12 h/g
diametro	0,09 mq
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E4;*
- *rispettare i limiti indicati, con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E4.*

Inquinamento odorigeno

In relazione all'applicazione dell'articolo 272 bis del DLgs 152/06 sull'inquinamento odorigeno, vista l'utilizzo di sostanze potenzialmente odorigene e la tipologia di produzione che rientra tra quelle normate nel DD 309/23 e nella linea guida Arpae LG35DT, si rimarca il fatto che durante l'esercizio dell'impianto devono essere adottate tutte le misure, affinché le attività siano gestite in modo da minimizzare le emissioni odorigene.

Si richiede al SAC che venga fatta salva la possibilità di riaprire il procedimento di AUA per imporre adeguamenti agli impianti e/o al processo qualora emergessero problematiche odorigene dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato stante la mancata presentazione di un progetto per l'abbattimento delle sostanze in forma particellare e delle SOV dell'emissione E2 ASPIRAZIONE LASER PER TAGLIO PET, non si valuta accoglibile la richiesta della ditta.

Gli elementi ostativi potranno essere superati prevedendo l'installazione dei due sistemi di abbattimento (presentando il relativo progetto) o fornendo una relazione che dimostri l'impossibilità o la non necessità di adottare tali sistemi, corredata da analisi sugli inquinanti (particolato e SOV) e sulle sostanze odorigene rilevate in impianti equivalenti

Fermo restando quanto sopra, con il rilascio dell'AUA dovrà comunque essere espressamente prevista la facoltà di riaprire il procedimento per imporre eventuali adeguamenti agli impianti e/o al processo, qualora dovessero emergere problematiche odorigene”.

Con nota P.G.N. 22300 del 09/10/2025 acquisita al prot. di Arpae n. 178851 del 09/10/2025, il Comune di Savignano sul Rubicone ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistica, di seguito riportato:

“Vista la richiesta di AUA della SCARPELLINI SRL, inoltrata e acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 12745 in data 28/05/2025, per fabbricati siti in Via E. Mattei n. 19 del Comune di Savignano sul Rubicone;

VISTA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO Vostra Pratica SINADOC 20077/2025, pervenuta a questo comune con prot.14153 del 18/06/2025;

Vista la documentazione allegata alla richiesta trasmessa;

Vista la nostra richiesta di integrazione documentale trasmessa il 23/06/2025 con prot.14570;

Viste le integrazioni documentali della ditta, prot. 17913 del 06/08/2025 e prot.19706 del 03/09/2025;

Dato atto che la conferenza dei servizi decisoria ex art.14 bis Lg n.241/90 e s.m.i. - forma semplificata in modalità asincrona, indetta da arpae con prot.14153 del 18/06/2025, richiede al Comune di Savignano sul Rubicone di esprimersi in merito a:

- *impatto acustico;*
- *valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia della nuova attività con gli strumenti urbanistici vigenti, con riferimento a quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*

con la presente

SI COMUNICA

- Le norme del R.U.E. APPROVATO prevedono per l'area in oggetto: ZONA A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI E TERZIARI – normata dall'art. 4.9.1 delle NTA;

Per quanto sopra, si ravvisa pertanto LA CONFORMITA' DELL'INTERVENTO con le N.T.A. del RUE attualmente vigente, riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività denominata SCARPELLINI SRL, ubicata nel fabbricato sito in via Mattei n. 19 a Savignano sul Rubicone.

Si precisa inoltre che per l'attività in oggetto è stata presentata Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed Agibilità n.36/SCCEA/2020 del 20/05/2020, attestata con prot. 24283 del 09/12/2020.

omissis...".

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, non potesse essere accolta positivamente, dal momento che per l'emissione E2 "Taglio laser" il progetto in esame non prevedeva idonei impianti di abbattimento delle polveri e dei composti organici volatili prodotti da tale lavorazione.

Le modifiche da apportare al progetto per dotare l'emissione E2 di idonei impianti di abbattimento, non poteva essere assegnata come prescrizione nell'autorizzazione a cui il proponente adempie successivamente al rilascio della stessa, in quanto tali modifiche prima devono essere adeguatamente verificate e progettate dal proponente e poi devono essere oggetto di istruttoria tecnica per la loro autorizzazione.

I contenuti della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae prot. n. 174833 del 03/10/2025 costituivano, per quanto sopra argomentato, i motivi ostativi all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 180655 del 13/10/2025 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 10/10/2025, ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 23500 del 23/10/2025 acquisita al protocollo n. 188434 del 23/10/2025, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha trasmesso le osservazioni inviate dalla Ditta in data 22/10/2025, a seguito della succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Con la documentazione di cui al precedente capoverso la Ditta ha comunicato che *"...non installerà l'impianto che genera il punto di emissione E2 e pertanto rinuncia all'istanza di autorizzazione per tale punto di emissione. Si chiede comunque di procedere con il rilascio dell'atto autorizzativo per le restanti emissioni E1, E3 ed E4".*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutato quanto osservato dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 180655 del 13/10/2025.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, e delle valutazioni del responsabile

dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di ricamo di disegni, scritte su tessuti in genere tramite lavorazione manuale e termoadesivi **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito stabiliti:**

EMISSIONI E1 – INCISIONE FRESATURA

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9,9	m
Durata	12	h/g

Valore limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI E3 – PRESSATURA

Portata massima	8.270	Nmc/h
Altezza minima	11,3	m
Durata	12	h/g

Valore limite di emissione:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI E4 – INCOLLAGGIO

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	11,3	m
Durata	12	h/g

Valore limite di emissione:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

2. Al fine di prevenire la formazione di odori disturbanti, durante l'esercizio dell'impianto devono essere adottate adeguate misure, affinché le attività siano gestite in modo da minimizzare le emissioni odorigene.

3. In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e Azienda USL Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per la risoluzione di tali inconvenienti, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E3 ed E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E3 ed E4** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E3 ed E4** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 7., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione

in vigore, qualora necessario.

9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E3 ed E4** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente **punto 10**. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli

organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di

accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

C. PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito agli atti di Arpae con prot. n. 192486 del 30/10/2025, denominato "*Lay out/Emissioni in atmosfera*", datata Rev. 01-Ottobre 2025, a firma del tecnico incaricato (**allegata**).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.